



[Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI](#)

Anno 6 numero 38

23 ottobre 2020

## PROSSIMI EVENTI ACOI



### Sale Operatorie 5.0

Giovedì 5 novembre 2020

**Sempre più sicure ed efficienti**

🕒 16:00-18:00



Dott. Pierluigi  
MARINI

Dott. Gianluigi  
LURIDIANA

Dott. Diego  
PIAZZA

Dott. Marco  
SCATIZZI

Ing. Maria Grazia  
VARDANEGA



Il prossimo **5 Novembre** si svolgerà il webinar "**SALE OPERATORIE 5.0 - SEMPRE PIÙ SICURE ED EFFICIENTI**", che tratterà della ripresa dell'attività chirurgica nel corso della attuale pandemia, focalizzando in modo particolare gli aspetti della sicurezza e della efficienza del lavoro in camera operatoria, concentrandosi prevalentemente sul problema dei fumi chirurgici, anche in riferimento alla trasmissione virale, e all'impatto delle procedure dell' "Enhanced Recovery After Surgery" sull'attività chirurgica in epoca CoViD.

Partecipano all'evento il Presidente **Pierluigi Marini, Gianluigi Luridiana, Diego Piazza, Marco Scatizzi**, e l'Ing. **Maria Grazia Vardanega**, di ConMed Italia, che ha contribuito alla realizzazione di questo evento).

La partecipazione è libera ma limitata ai primi cento iscritti, che avranno modo di interagire con la faculty attraverso domande via chat.

[Da questo link potete scaricare il programma dell'evento.](#)



## **RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE IN APPELLO: L'IMPORTANZA DELLA PERIZIA**

Un importante indirizzo della Corte Europea ha spinto la giurisprudenza italiana a prevedere di risentire i testimoni rinnovando l'istruttoria dibattimentale in appello in caso di riforma della sentenza di assoluzione in senso peggiorativo. La questione si è riproposta relativamente alla perizia. In primo luogo è stata affrontata la questione dalle Sezioni Unite della Cassazione penale se la dichiarazione resa dal perito sia assimilabile a quella del testimone, come prova dichiarativa. In caso di risposta affermativa ugualmente il giudice di appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale per procedere alla riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento della stessa.

A fronte di due orientamenti contrapposti si è espressa poi la Cassazione a Sezioni Unite prendendo posizione sulla questione.

Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza per la valutazione di periti e consulenti, "In tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una

perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità”; Sez. 5° n. 6754/2015: “In tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”.....“pur se il perito ed i consulenti tecnici sentiti in dibattimento hanno la veste di testimoni, la loro relazione forma parte integrante della deposizione ed inoltre essi sono chiamati a formulare un parere tecnico rispetto al quale il giudice può discostarsi purché argomenti congruamente la propria diversa opinione. La loro posizione non è, quindi, totalmente assimilabile al concetto di "prova dichiarativa" espresso nella sentenza Dasgupta, tanto è vero che nella motivazione delle Sezioni Unite, laddove si elencano i casi in cui è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa, non si menzionano periti e consulenti”.

Il punto fermo da cui muove la discussione è costituito dall'obbligo di risentire in appello i testimoni per i quali si prospetti una diversa valutazione contra reum. Pertanto, è certamente necessario verificare se perizia e consulenza tecnica rientrano nel genus della prova dichiarativa, ma, una volta data risposta positiva a questo primo quesito, occorrerà anche valutare se siano riscontrabili peculiarità tali da legittimare una diversa soluzione. Infatti la sentenza Dasgupta che ha ispirato l'impostazione adottata dalla nostra Cassazione Sezioni Unite omette di pronunciarsi sui periti e consulenti tra i soggetti per i quali è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa ossia dell'istruttoria dibattimentale in appello.

Invero, la norma del codice di rito che regola l'assunzione della perizia e della consulenza in dibattimento è l'art. 501 c.p.p., ove è previsto che per l'esame di periti e consulenti si osservino le norme sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.

Sono fondamentali gli artt. 508 e 511 comma 3, che completano la disciplina dell'assunzione della perizia in dibattimento, prevedendo come forma tipica quella orale, dato che il perito, immediatamente citato a comparire, deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento e, in caso di sospensione del dibattimento, nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'art. 501 (art. 508 comma 3); la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito (art. 511 comma 3). La violazione di quest'ultima disposizione, secondo consolidata giurisprudenza, dà luogo ad una nullità di ordine generale non assoluta - come tale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 ed alle sanatorie di cui all'art. 183 del codice di rito - per violazione del diritto di difesa, poiché non si assicura al difensore la possibilità di rivolgere domande al perito.

E' da tener conto il carattere centrale dell'oralità nell'assunzione della perizia a garanzia del contraddittorio. Infatti i periti producono l'elaborato scritto dopo essere stati esaminati in aula. Si potrebbe però obiettare che le dichiarazioni dei periti e consulenti non siano perfettamente assimilabili a quelle dei testimoni perchè essi esprimono considerazioni tecniche in ordine agli accertamenti e ricostruzioni da loro eseguite. Il fatto di esprimere un'opinione non li assimilerebbe ai testimoni e non sarebbe quindi necessario procedere ad una nuova audizione nel caso ci si orienti per una diversa interpretazione e valutazione da cui consegua una riforma peggiorativa della sentenza assolutoria in sentenza di condanna. Vi sono cioè delle resistenze ad assimilare la prova scientifica ossia l'accertamento tecnico eseguito dal perito alla prova testimoniale (dichiarativa) ancorchè l'assunzione di entrambe le prove avvenga a mezzo dell'esame orale.

Non può certo essere escluso che anche per periti e consulenti si pongano questioni di attendibilità soggettiva ovvero di veridicità del dichiarato. Costituiscono infatti reato sia la falsa perizia, a norma dell'art. 373 c.p.[2], sia la falsa consulenza, che - quanto meno per il consulente del P.M. - può risultare punibile ai sensi degli artt. 371 bis o 372 c.p. Anche in relazione ai giudizi di natura squisitamente tecnico-scientifica può essere svolta una valutazione in termini di verità-falsità" e pertanto "il consulente tecnico del pubblico ministero va equiparato al testimone anche quando formula giudizi tecnico-scientifici".

Sulla scorta dei principi della sentenza Dasgupta, secondo i principi della Convenzione Europea e della Costituzione il giudice può pervenire ad una decisione di condanna solo superando il ragionevole dubbio e confutando le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata. Il giudice di 2° grado non ha un'autorevolezza maggiore di quello di 1° grado ma solo una differente funzione e quindi deve porsi nelle stesse condizioni del primo giudice replicando l'assunzione delle prove decisive da valutare diversamente.

In ultima analisi la prova dichiarativa introduce nel processo informazioni fattuali date da un dichiarante che le veicola e potrebbe trattarsi di un'informazione probatoria decisiva. Del pari la rinnovazione della prova peritale come esame orale del perito potrebbe rendersi necessaria anche riguardo a singoli aspetti e non l'intera perizia, come specifica informazione probatoria tecnica tant'è che sussiste l'onere della difesa di specificare i punti su cui si chiede la rinnovazione.

Nel giudizio di appello occorrerà dunque vagliare se la sentenza di 1° grado ha motivato in modo congruo e logico sotto il profilo scientifico e gli elementi che possano comportare una diversa valutazione e un diverso apprezzamento da parte del giudice di 2° grado con o senza procedere a nuovo esame dei periti e consulenti. Il monito comunque della Corte EDU pone l'accento sul requisito della decisività della prova e la necessità di approfondimento in sede di appello per consentire nel massimo all'appellante di chiarire ed approfondire aspetti che formano oggetto di contrasto e che possano capovolgere il risultato positivo del 1° grado da assolutorio a condanna.

Avv. Vania Cirese

Responsabile Ufficio legale ACOI

[https://www.acoi.it/site/05\\_tutela\\_legale/02\\_tutelalegale.aspx](https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx)

5<sup>00</sup>  
cinqueper mille



*È un dono che fai  
a te stesso  
ed ai tuoi cari.*

**97603780582**



**Dona il tuo 5x1000**

*Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.*

*Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali.*

[http://www.acoi.it/fcc02/05\\_sezione/05e.html](http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html)



ACOI

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

tel. 06.37518937 - fax 06.37518941

segreteria@acoi.it

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00

**Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail**

---

ACOI

*Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente [customercare@softitalia.net](mailto:customercare@softitalia.net)*

**Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a [customercare@softitalia.net](mailto:customercare@softitalia.net) di posta elettronica scrivendo "ACOI CANCELLAMI" nella riga dell'oggetto.**